

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2013

dell'8 ottobre 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma koningii* (MUCL 39203) per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Lyven) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1196/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 9/2010 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Danisco Animal Nutrition) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1332/2004 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products) ⁽³⁾.

- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1265/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 per quanto riguarda l'attività minima di un preparato della 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 51/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 del Consiglio per quanto riguarda i metodi d'analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell'autorizzazione Lallemant SAS) ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di *Lactobacillus buchneri* NCIMB 30139 e di un preparato a base di *Lactobacillus casei* ATCC PTA 6135 come additivi per mangimi per tutte le specie animali ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 342 del 14.12.2012, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 342 del 14.12.2012, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 347 del 15.12.2012, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 22.12.2012, pag. 61.

⁽⁵⁾ GU L 20 del 23.1.2013, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 33 del 2.2.2013, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 33 del 2.2.2013, pag. 21.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 786/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione di una preparazione a base di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) ⁽¹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 105/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglutina ⁽²⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 107/2013 della Commissione, del 5 febbraio 2013, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di melamina nei prodotti alimentari in conserva per animali da compagnia ⁽³⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 159/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio come additivo per mangimi per suini, pollame, bovini, ovini, caprini, conigli e cavalli e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1876/2006 e (CE) n. 757/2007 ⁽⁴⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 160/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 162/2003, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010 e (UE) n. 169/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del diclazuril nei mangimi per animali ⁽⁵⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di idrossido di sodio come additivo per mangimi per cani, gatti e pesci ornamentali ⁽⁶⁾.
- (15) Il regolamento (UE) n. 68/2013 abroga il regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

- (16) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (17) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1zu [regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 1206**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione, del 14^o dicembre 2012 (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 12)».

2. Al punto 1zsz [regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 1206**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione, del 14^o dicembre 2012 (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 12)».

3. Al punto 1zzzf [regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0159**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 159/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 47)».

4. Al punto 1zzzu [regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0159**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 159/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 47)».

⁽¹⁾ GU L 34 del 5.2.2013, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 5.2.2013, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 35 del 6.2.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 49 del 22.2.2013, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU L 49 del 22.2.2013, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU L 49 del 22.2.2013, pag. 52.

⁽⁷⁾ GU L 159 del 17.6.2011, pag. 25.

5. Al punto 1zzzw [regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
- «, modificato da:
- **32013 R 0103**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 (GU L 34 del 5.2.2013, pag. 12)».
6. Ai punti 1zzzzt [regolamento (CE) n. 971/2008 della Commissione], 2 q [regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione], 2zo [regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 della Commissione] e 2zv [regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
- «, modificato da:
- **32013 R 0160**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 160/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 50)».
7. Al punto 1zzzzzx [regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
- «, modificato da:
- **32012 R 1196**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1196/2012 della Commissione, del 13° dicembre 2012 (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 25)».
8. Al punto 2za [regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
- «, modificato da:
- **32013 R 0105**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 105/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 (GU L 34 del 5.2.2013, pag. 15)».
9. Al punto 31° [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32013 R 0051**: Regolamento (UE) n. 51/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 33)».
10. Al punto 33 [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32013 R 0107**: Regolamento (UE) n. 107/2013 della Commissione, del 5 febbraio 2013 (GU L 35 del 6.2.2013, pag. 1)».
11. Al punto 37 [regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32013 R 0160**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 160/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 50)».
12. Il testo del punto 51 [regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione] è sostituito da quanto segue:
- «**32013 R 0068**: Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1)».
13. Al punto 55 [regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
- «, modificato da:
- **32012 R 1265**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1265/2012 della Commissione, del 17° dicembre 2012 (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 61)».
14. Dopo il punto 72 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
- «73. **32012 R 1195**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma koningii* (MUCL 39203) per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Lyven) (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 23).
74. **32012 R 1206**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1332/2004 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products) (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 12).
75. **32013 R 0095**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 19).

76. **32013 R 0096**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di *Lactobacillus buchneri* NCIMB 30139 e di un preparato a base di *Lactobacillus casei* ATTC PTA 6135 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 21).

77. **32013 R 0159**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 159/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio come additivo per mangimi per suini, pollame, bovini, ovini, caprini, conigli e cavalli e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1876/2006 e (CE) n. 757/2007 (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 47).

78. **32013 R 0161**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di idrossido di sodio come additivo per mangimi per cani, gatti e pesci ornamentali (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 52).

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1195/2012, (UE) n. 1196/2012, (UE) n. 1206/2012, (UE) n. 1265/2012, dei

regolamenti (UE) n. 51/2013 e (UE) n. 68/2013, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 96/2013, (UE) n. 103/2013, (UE) n. 105/2013, del regolamento (UE) n. 107/2013 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 159/2013, (UE) n. 160/2013 e (UE) n. 161/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 ottobre 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.